

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: [PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELL'OPERATORE ECONOMICO SOLARIS SOC. COOP. SOCIALE A CROCE AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. NEL SERVIZIO DI TRASPORTI SANITARI PER L'AREA VASTA N. 1]**

IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
- . . . -

VISTI gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTA la determina n. 785/ASURDG in data 31/12/2005, concernente "Decentramento delle funzioni amministrative - Regolamentazione provvisoria", secondo la quale, nelle more della specifica regolamentazione, il personale dirigente e non dirigente preposto alle attività di amministrazione attiva a rilevanza gestionale, assicura comunque la continuità di gestione e la funzionalità complessiva dei servizi in precedenza esercitati, nonché la gestione dei rapporti giuridici in corso;  
VISTA la determina n. 254/ASURDG in data 27/04/2006, concernente "Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative - Proroga.", con la quale sono stati approvati provvedimenti di proroga, conferma e integrazione in materia di decentramento delle funzioni amministrative;  
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;  
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**- D E T E R M I N A -**

1. di prendere atto, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, della proroga dell'affidamento del servizio di trasporto sanitario all'ATI costituita dalla capogruppo Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l. di Fano e dalle associate Croce Verde Soc. Coop. a r.l. di Fano, Consorzio Sanitario Europeo con sede a Roma e Croce Verde Coop. Sociale Onlus di Novafeltria, aggiudicataria con determina n. 534 ASURDG del 07/10/2015 della precedente edizione di gara, il servizio di trasporti sanitari per il territorio dell'ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, fino alla conclusione dei procedimenti in Area Vasta attualmente in corso e comunque non oltre il 31/12/2015, ferma restando la facoltà dell'ASUR di recedere al momento di inizio dei nuovi contratti;
2. di dare atto che al momento non risultano attive convenzioni Consip né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per il servizio in oggetto;
3. di prendere quindi atto del subentro di SOLARIS Soc. Coop. sociale, con sede in Carpi (MO), codice fiscale e partita IVA 03100360365, nel contratto già stipulato con Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l., con sede in Fano, in qualità di mandataria o capogruppo dell'A.T.I. per l'appalto del servizio di trasporti sanitari per le necessità dell'ASUR - Area Vasta n. 1;
4. di stabilire che l'affidamento in proroga tecnica del servizio alla citata ATI è disposto ai medesimi patti, prezzi e condizioni contrattuali vigenti;
5. di stabilire che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio fino al termine massimo del 31/12/2015 è quantificabile in presunti € 705.000,00, iva esenti, e verrà imputata al conto n. 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autoambulanze" del bilancio ASUR sezionale della Area Vasta 1 per l'esercizio 2015;
6. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto la spesa annua prevista è inferiore di oltre lo 0,5% della spesa sostenuta nel corso del 2014 e pertanto rispetta il limite del budget provvisoriamente assegnato all'ASUR per l'anno 2015 che è pari al budget 2014 meno lo 0,5%;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;

8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGRM n. 902/2008, come modificata dalla DGRM n. 1670/2012;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriatura della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR  
AREA ACQUISTI E LOGISTICA

*Normativa di riferimento*

- art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991
- art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall'art. 2 della L.R. n. 34/1998
- art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003 e successive modificazioni
- art. 116 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163;
- Legge Regionale del 30/10/1998, n. 36, e s.m.i.;
- DGRM n. 292 del 02/03/2012;
- determina n. 534/ASURDG in data 07/10/2005;
- determina n. 467/ASURDG dell'08/06/2012;
- determina n. 905/ASURDG del 16/12/2013

Con determina n. 534/ASURDG in data 07/10/2005, a seguito di gara di evidenza pubblica, è stato aggiudicato l'appalto del servizio di trasporti sanitari per la Zona Territoriale n. 3 di Fano all'ATI formato dalla capogruppo Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l. di Fano e dalle associate Croce Verde Soc. Coop. a r.l. di Fano, Croce Italia Marche di Pesaro (cui è subentrata dal 2012 l'operatore economico Consorzio Sanitario Europeo con sede a Roma) e Croce Verde Coop. Sociale Onlus di Novafeltria.

In relazione alla scadenza del contratto d'appalto di cui sopra veniva approvata la determina a contrarre n. 881/ASURDG del 21/09/2009 con quale si autorizzava l'espletamento ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 della procedura ristretta per l'appalto del servizio di trasporto sanitario che veniva indetta a seguito di pubblicazione del relativo bando in data 18/11/2009.

Contestualmente, per evitare soluzioni di continuità nell'esecuzione di un servizio essenziale per la tutela della salute, si è proceduto alla proroga del contratto in corso, tempo per tempo fino a nuova aggiudicazione.

A seguito dell'approvazione della DGRM n. 292 del 02/03/2012, è stato modificato radicalmente lo scenario preesistente in materia di affidamento del servizio di trasporti sanitari, in quanto viene introdotta la distinzione tra servizi di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario e servizi di trasporto non prevalentemente sanitario, prevedendo che, qualora il servizio ricompreso nella prima tipologia non venga effettuato dall'azienda sanitaria in gestione diretta, sia affidato, in via prioritaria, mediante convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI ed altri enti pubblici accreditati.

A seguito delle suddette modificazioni intervenute nel contesto normativo di cui sopra ed in conformità a quanto previsto dalla richiamata DGRM n. 292 del 02/03/2012 si decideva di appaltare la parte del servizio da esternalizzare suddividendolo nelle due tipologie dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari e quello dei trasporti non prevalentemente sanitari.

Quindi con determina n. 522/ASURDG del 26/06/2012 veniva innanzitutto revocata la succitata determina a contrarre n. 881/ASURDG del 21/09/2009 con quale si autorizzava l'espletamento della procedura ristretta per l'appalto del servizio di trasporto sanitario, essendo venuto meno l'interesse dell'Amministrazione all'affidamento dell'appalto secondo le modalità ivi contenute.

Quindi per l'affidamento del servizio non prevalentemente sanitario con determina n. 467/ASURDG dell'08/06/2012 veniva avviato l'iter ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale, procedendo altresì alla nomina del RUP e del Comitato tecnico. La più recente determina n. 533/ASURDG del 24/07/2015 include tale iniziativa nel relativo allegato tra le gare tuttora in corso.

Per l'affidamento in convenzione del servizio di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario con determina n. 905/ASURDG del 16/12/2013 si procedeva infine alla pubblicazione di avviso pubblico per raccogliere la manifestazione di interesse, ai sensi della L.R. n. 36/1998 e della già richiamata DGRM n. 292 del 02/03/2012.

Nel corso dell'ultimo periodo l'adozione degli atti sopra citati finalizzati all'affidamento dei trasporti sanitari ha risentito del parallelo continuo evolversi della normativa di riferimento, che nel tempo ha assunto anche direzioni giurisprudenziali di segno contrapposto, determinando inevitabilmente pesanti difficoltà nella scelta degli orientamenti.

Solo recentemente un pronunciamento davanti alla Corte di Giustizia Europea, su richiesta del Consiglio di Stato - Sez. III con ordinanza del 27/02/2013, n. 1195, in merito alla compatibilità con il diritto comunitario della normativa della Regione Liguria, poiché del tutto simile alla normativa della Regione Marche, conforta la posizione assunta da questa Amministrazione nella scelta delle modalità di affidamento del servizio secondo le fattispecie definite dalla suddetta DGRM n. 292 del 02/03/2012, stabilendone quindi in via indiretta la legittimità dell'impostazione.

Sulla base delle premesse sopra esposte, nella situazione di fatto e nelle more del completamento delle procedure di affidamento sopra descritte il servizio di trasporto sanitario nell'ambito del territorio coincidente con l'ex Zona Territoriale n. 3 di Fano all'interno dell'Area Vasta I viene garantito mediante convenzioni con associazioni di volontariato e con la CRI, nonché mediante all'ATI con la Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l. di Fano in qualità di mandataria.

D'altro canto per-quanto concerne il rispetto nella normativa vigente relativa all'utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A. e/o dalla stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), deve prendersi atto che per l'esecuzione di

tale servizio non risultano stipulate convenzioni attive né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa, né risulta vigente un contratto aggiudicato dalla SUAM cui poter aderire.

Per tutte le motivazioni anzidette, la situazione attuale riguardante il servizio di trasporto sanitario appare quindi molto fluida e suscettibile di ulteriori mutamenti, anche nel breve periodo, in relazione al ruolo che in tale settore è stato assegnato ai soggetti no-profit.

È in tale contesto che con nota prot. U.1030/15 del 23/05/2015, acquisita agli atti con prot. n. 58112|14/07/2015|ASURAVI|PROAVI|A, SOLARIS soc. coop. sociale, con sede legale in Carpi (MO), C.F. e P.IVA 03100360365, ha comunicato il proprio subentro nel contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario, a seguito di cessione di azienda con atto del Notaio dott. Enrico Cafiero di Mondolfo, repertorio n. 120.034 - Raccolta n. 31.344 del 31/03/2015.

Si deve altresì prendere atto che, stanti le caratteristiche del servizio sanitario, l'esecuzione del servizio di trasporto sanitario non ammette soluzioni di continuità, per cui, prendendo atto dell'attuale fase di transitoria, risulta necessario ponderare i provvedimenti improcrastinabili per garantire il servizio.

In un contesto come quello innanzi descritto, l'istituto giuridico della proroga del contratto, limitatamente al periodo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento a cui più volte si è fatto riferimento, e ferma restando comunque la facoltà che l'ASUR si riserva di recedere al momento di inizio dei nuovi contratti, risulta una soluzione subita, per evitare gravi problemi conseguenti ad eventuali interruzioni del servizio primario di che trattasi ed alla paralisi dei servizi sanitari che ne deriverebbe, con evidenti ripercussioni anche di ordine pubblico facilmente ipotizzabili.

Per tali motivazioni si ritiene altrettanto legittimo, a seguito di cessione di azienda, autorizzare il subentro della SOLARIS soc. coop. sociale, nel contratto in regime di proroga ed allora stipulato con il soggetto aggiudicatario Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l., nelle more degli esiti delle procedure di affidamento – avviso di manifestazione d'interesse e procedura concorsuale – già a suo tempo attivate dell'ASUR Marche con gli atti sopra richiamati e che, anche per effetto dei positivi riscontri di legittimazione ravvisabili nella Sentenza della Corte di Giustizia Europea sopra citata, sono suscettibili di riassumere piena efficacia operativa.

Al riguardo si rileva che l'art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, stabilisce che le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando il soggetto risultante non provveda a trasmettere la comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione previsti del d.lgs. n. 163/2006.

Premesso quanto sopra:

- con nota prot. U. 1030/15 del 23/05/2015, acquisita agli atti con prot. 58112|14/07/2015|ASURAVI|PROAVI|A, SOLARIS Soc. Coop. sociale ha trasmesso copia dell'atto di cessione d'azienda da parte di Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l.;

- con nota prot. U. 1156/15 del 10/06/2015, acquisita agli atti con prot. 49011|12/06/2015|ASURAVI|PROAVI|A, SOLARIS Soc. Coop. sociale ha trasmesso le dichiarazioni sostitutive attestanti che non sussistono le situazioni di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006, comprese eventuali condanne per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione;

- con PEC prot. U. 1433/15 del 17/07/2015, acquisita agli atti con prot. 60057|20/07/2015|ASURAVI|PROAVI|A, SOLARIS Soc. Coop. sociale ha trasmesso la dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991.

In riferimento a quanto sopra, a seguito della documentazione trasmessa dall'operatore economico cessionario, nonché acquisita d'ufficio dall'ASUR - Area Vasta n. 1 (di seguito «AV1»), si prende atto della sussistenza delle condizioni per il subentro dello stesso cessionario nel contratto per l'appalto del servizio di trasporti sanitari, fermo restando che tale subentro rimane condizionato all'esito positivo della verifica delle dichiarazioni sostitutive e dell'acquisizione d'ufficio delle certificazioni di legge, procedimenti tuttora in corso.


Pertanto si ravvisa la necessità di adottare il provvedimento nei seguenti termini:

1. di prendere atto, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, della proroga dell'affidamento del servizio di trasporto sanitario all'ATI costituita dalla capogruppo Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l. di Fano e dalle associate Croce Verde Soc. Coop. a r.l. di Fano, Consorzio Sanitario Europeo con sede a Roma e Croce Verde Coop. Sociale Onlus di Novafeltria, aggiudicataria con determina n. 534 ASURDG del 07/10/2015 della precedente edizione di gara, il servizio di trasporti sanitari per il territorio dell'ex Zona Territoriale n. 3 di Fano, fino alla conclusione dei procedimenti in Area Vasta attualmente in corso e comunque non oltre il 31/12/2015, ferma restando la facoltà dell'ASUR di recedere al momento di inizio dei nuovi contratti;
2. di dare atto che al momento non risultano attive convenzioni Consip né iniziative in corso da parte della CONSIP stessa per il servizio in oggetto;
3. di prendere quindi atto del subentro di SOLARIS Soc. Coop. sociale, con sede in Carpi (MO), codice fiscale e partita IVA 03100360365, nel contratto già stipulato con Croce Azzurra Soc. Coop. a r.l., con sede in Fano, in qualità di mandataria o capogruppo dell'A.T.I. per l'appalto del servizio di trasporti sanitari per le necessità dell'ASUR - Area Vasta n. 1;
4. di stabilire che l'affidamento del servizio alla citata ATI è disposto ai medesimi patti, prezzi e condizioni contrattuali vigenti;
5. di stabilire che la spesa necessaria per l'espletamento del servizio fino al termine massimo del 31/12/2015 è quantificabile in presunti € 705.000,00, iva esenti, e verrà imputata al conto n. 0505030101 "Acquisti di servizi di trasporto sanitario-autoambulanze" del bilancio ASUR sezionale della Area Vasta 1 per l'esercizio 2015;

6. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica in quanto la spesa annua prevista è inferiore di oltre lo 0,5% della spesa sostenuta nel corso del 2014 e pertanto rispetta il limite del budget provvisoriamente assegnato all'ASUR per l'anno 2015 che è pari al budget 2014 meno lo 0,5%;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. Marche n. 36/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alla verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGRM n. 902/2008, come modificata dalla DGRM n. 1670/2012;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. Marche n. 26/1996 e s.m.i.;
10. di dare atto, ai fini della repertoriazione della presente determina nel sistema Atti Web, che la stessa rientra nella categoria "Altre tipologie".


IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott. Matteo Ugucconi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio Montalbini



Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

SOLARISSUBCONDET  
-SUBCONDETMODASUR

IL DIRIGENTE F.F. AREA ACQUISTI E  
LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini



Per il parere infrascritto:


**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2015, provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 1, come previsto da deliberazione della Giunta Regionale Marche (DGRM) n. 1440 in data 22/12/2014.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
Dr.ssa Anna Olivetti



Il Responsabile del Bilancio  
Dr.ssa Laura Cardinali



**- ALLEGATI -**

Non sono previsti allegati.

